

L'ASSEGNO DI MATERNITA'



L'assegno di maternità dei Comuni (art. 66 L. 448/98), spetta **per ogni figlio nato** alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni d'età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Per ottenere l'assegno il reddito e il patrimonio del nucleo familiare della madre non deve superare il valore dell'indicatore della situazione economica **ISE** vigente alla nascita del figlio.

La domanda va presentata al Comune di residenza della madre **entro il termine di sei mesi dalla nascita del figlio**.

L'**erogazione** dell'assegno avviene entro 45 giorni da quando l'Inps riceve i dati trasmessi dal Comune.

Per richiedere l'assegno occorre presentare domanda sull'apposito modulo allegando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE

[*Scarica il modulo di domanda*](#)

[Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Inps](#)